

MEMORANDUM D'INTESA
TRA
IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO
E
IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEL KENIA
CONCERNENTE
L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE
IN MATERIA PENALE

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica del Kenia,

detti in seguito «i firmatari»,

ANIMATI dalle relazioni tradizionalmente amichevoli e dalla fruttuosa collaborazione tra i due Stati;

DESIDEROSI di rendere più efficace la collaborazione nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale tra i due Stati amici;

CONSAPEVOLI che questa collaborazione va impostata nel modo più efficace possibile;

FONDANDOSI sul rispetto reciproco per la sovranità e l'integrità territoriale, l'uguaglianza, il sostegno reciproco e la non ingerenza negli affari interni di ciascuno Stato, nel pieno rispetto del diritto internazionale inclusi i diritti umani;

RISPETTOSI delle disposizioni costituzionali e legali, nonché degli impegni internazionali di ciascuno Stato,

HANNO RAGGIUNTO LA SEGUENTE INTESA:

ARTICOLO 1 – Scopo

1. I firmatari intendono migliorare ulteriormente la collaborazione esistente nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale di cui agli articoli 2 e 3.
2. Gli obiettivi del presente Memorandum sono:
 - a. elaborare una base stabile per le relazioni attuali e future tra i due Stati nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale;
 - b. determinare la portata dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale;
 - c. determinare le misure per promuovere la collaborazione;
 - d. promuovere la comprensione della legislazione, dell'ordinamento giuridico e delle istituzioni giuridiche dell'altro Stato;
 - e. sviluppare e consolidare le relazioni tra le autorità direttamente responsabili per l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale;
 - f. semplificare determinati aspetti della procedura di assistenza giudiziaria;
 - g. offrire sostegno tecnico.
3. Le disposizioni del presente Memorandum non tangono impegni preesistenti assunti dai firmatari in virtù di accordi, trattati bilaterali, legislazione nazionale o di altra natura né intendono creare qualsivoglia obbligo legale.

ARTICOLO 2 – Principi della collaborazione nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale

1. L'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale può essere richiesta o fornita in conformità con il diritto nazionale e gli impegni internazionali di ciascuno Stato, sulla base della reciprocità e in relazione con il presente Memorandum.
2. I firmatari confermano di volersi attenere allo Stato di diritto, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, in sintonia con i loro impegni internazionali.
3. Il presente Memorandum può essere applicato anche alle domande di

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale fondate su atti od omissioni commessi prima della sua entrata in vigore.

ARTICOLO 3 – Portata

1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata in particolare per i seguenti scopi:
 - a. l'invio di documenti;
 - b. l'assunzione di prove e la consegna di mezzi di prova;
 - c. il sequestro, la confisca e la consegna di oggetti o valori patrimoniali.

2. L'assistenza giudiziaria può comprendere le seguenti misure:
 - a. la notificazione di atti giudiziari;
 - b. la raccolta di deposizioni di testimoni e di altre dichiarazioni;
 - c. la perquisizione, il sequestro e il congelamento di valori patrimoniali;
 - d. l'esame di oggetti e l'ispezione di luoghi;
 - e. la consegna di informazioni, atti giudiziari, mezzi di prova e perizie specialistiche;
 - f. la consegna di originali o copie di documenti e fascicoli rilevanti, compresi estratti bancari, documenti finanziari, societari e commerciali;
 - g. l'individuazione o l'identificazione di profitti di reati, di beni, di strumenti utilizzati per reati o di altri oggetti a scopo probatorio;
 - h. la consegna di oggetti o valori patrimoniali per la confisca o la restituzione alla persona fisica o giuridica avente diritto;
 - i. l'agevolazione della comparizione volontaria di persone nello Stato richiedente;
 - j. qualsiasi altra misura di sostegno conforme al diritto nazionale dello Stato richiesto;
 - k. la trasmissione spontanea di informazioni.

ARTICOLO 4 – Ulteriori misure tese a promuovere la collaborazione

Le misure tese a promuovere la collaborazione secondo gli articoli 2 e 3 possono inoltre comprendere:

- a. lo scambio di materiali sulle leggi pertinenti, l'ordinamento giuridico e le istituzioni giuridiche dei due Stati;

- b. lo svolgimento di incontri e consultazioni peritali per discutere questioni e problemi relativi all'assistenza giudiziaria, sia di natura generale sia inerenti a casi specifici;
- c. la creazione e il consolidamento di contatti adeguati tra le autorità responsabili.

ARTICOLO 5 – Confidenzialità

I firmatari applicano le disposizioni in materia di confidenzialità conformemente alla loro legislazione nazionale.

ARTICOLO 6 – Autorità centrali

1. I firmatari possono designare le autorità centrali competenti per la collaborazione ai sensi del presente Memorandum.

a. L'autorità centrale per la Confederazione Svizzera è:

Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia
(Bundesrain 20, CH-3003 Berna; telefono: +41 58 462 11 20; fax: +41 58 462 53 80; e-mail: irh@bj.admin.ch)

b. L'autorità centrale per la Repubblica del Kenia è:

The Director, Central Authority of the Office of the Attorney General and Department of Justice
(Harambee Avenue, P.O. Box 40112-00100 Nairobi, Kenya; telefono: +254 202 227 461; +254 202 746/3/4/5/9; +254 202 225 1355; e-mail: centralauthority.mla@ag.go.ke)

2. Tutti i cambiamenti riguardanti le autorità centrali dovrebbero essere comunicati all'altro firmatario per via diplomatica.

3. Nel quadro del presente Memorandum le autorità centrali possono comunicare direttamente tra loro.

ARTICOLO 7 – Domande modello

1. Per semplificare e accelerare la collaborazione tra le autorità centrali i firmatari possono utilizzare il modello di domanda allegato al presente Memorandum, che tiene conto dei requisiti dei rispettivi sistemi giuridici.
2. Il modello di domanda indica, a titolo orientativo, i seguenti tipi di assistenza giudiziaria in materia penale:
 - a. interrogatorio di persone;
 - b. assunzione di prove;
 - c. sequestro di valori patrimoniali od oggetti;
 - d. consegna di valori patrimoniali od oggetti per confisca o restituzione («asset recovery»).

ARTICOLO 8 – Sostegno per domande di assistenza giudiziaria

1. Le autorità centrali possono consultarsi reciprocamente per garantire la massima efficacia della collaborazione.
2. A tal scopo possono sostenersi reciprocamente nella redazione delle domande di assistenza giudiziaria.

ARTICOLO 9 – Lingua

1. Le autorità centrali possono comunicare tra loro in inglese.
2. Le domande di assistenza giudiziaria e gli atti allegati dovrebbero essere corredati da una traduzione in una delle lingue ufficiali dello Stato firmatario richiesto.
3. In casi urgenti o se convenuto dalle autorità centrali, le domande di assistenza giudiziaria e gli atti allegati possono essere trasmessi in inglese.
4. Gli altri atti nel quadro del presente Memorandum dovrebbero di norma essere trasmessi in inglese.

ARTICOLO 10 – Modifiche

Il presente Memorandum e il suo allegato possono essere modificati in ogni momento previo consenso di entrambe le parti. Tutte le modifiche devono essere concordate per scritto tra i firmatari.

ARTICOLO 11 – Entrata in vigore

Il presente Memorandum entra in vigore il giorno della sua firma.

Fatto a il, in due copie originali in inglese e tedesco, entrambe facenti ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero

Per la
Repubblica del Kenia
